



COMUNE DI URBINO  
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 del 30-05-2022

**Oggetto:** APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022-2025, APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	Presente	CANGINI FEDERICO	Assente
ZOLFI BRUNELLA	Presente	SCALBI LAURA	Assente
SIROTTI MASSIMILIANO	Presente	ROSATI MARIO	Assente
ROSSI NICOLA	Presente	BORGIANI CAROLINA	Presente
QUARESIMA LAURA	Presente in videoconferenza	BALDUCCI DAVIDE	Presente
CLINI ORFEO	Presente	SANTI LORENZO	Presente
GUIDI LUCA	Presente	LONDEI GIORGIO	Assente
PAZZAGLIA ANDREA	Assente	LONDEI LUCA	Assente
MECHELLI LINO	Presente		

Risultano pertanto presenti n. 11 e assenti n. 6 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è .

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ROSSI NICOLA  
GUIDI LUCA  
BALDUCCI DAVIDE

## In continuazione di seduta - n. 1 dell'ordine del giorno integrativo

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Maffei, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione il Consigliere Santi e l'assessore Maffei; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

'''

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*
  -

**TENUTO CONTO** che ARERA (Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente) ha pubblicato in data 4 agosto 2021 la Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 ;

VISTA la Deliberazione ARERA N. 363/2021, che all'art. 7 definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario:

- Articolo 7 Procedura di approvazione

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore (Marche Multiservizi e Comune) predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.A. Rifiuti dell' Ambito territoriale ottimale 1 Pesaro Urbino);

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore (Marche Multiservizi e Comune), come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi

efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità (*ARERA*):

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
- b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità (*ARERA*) di cui al precedente comma 7.5, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità (*ARERA*), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità (*ARERA*) di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

**DATO ATTO** che il Comune di Urbino ha affidato all'Ente gestore Marchemultiservizi sia il servizio di bollettazione che la raccolta, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;

#### **DEFINIZIONI:**

- **ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE** - Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.A. Rifiuti dell' Ambito territoriale ottimale 1 Pesaro Urbino; è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **GESTORE** del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU (MarcheMultiservizi e Comune),ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia ;
- **AUTORITÀ (ARERA)** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

**VISTA** la presenza di più gestori nell'ambito del "Servizio di gestione dei rifiuti" (Comune e MarcheMultiservizi), l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun soggetto la parte di PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di predisporre il Piano economico finanziario procedendo alla verifica e validazione dei dati stessi ed assumendo le pertinenti determinazioni di propria competenza;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Urbino elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 composto da :

- Delibera Assemblea ATA n. 9 del 13/05/2022 "Approvazione proposta di predisposizione del PEF 2022-2025 in applicazione del MTR-2 ARERA"
- Allegato 1 alla delibera: "Criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC –dettaglio comunale";
- Allegato 2 alla delibera: "Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale";
- Allegato 3 alla delibera: "Relazione di accompagnamento". La relazione contiene i dati specifici di pertinenza di ogni Comune;
- MTR TOOL ARERA-URBINO- Prospetto PEF 2022-2025;
- All\_PEF 22 MMS EVIDENZA COSTI COVID 20
- Allegato A1-Relazione del Comune
- Allegato A2-Relazione del Gestore

per il seguente importo, per l'anno 2022, al netto del contributo statale MIUR :

	PEF 2022
COSTI FISSI	1.452.804,00
COSTI VARIABILI	1.782.792,00
TOTALE	3.235.596,00

**TENUTO CONTO** di quanto segue:

- l'importo di € **28.855,00** indicato nel PEF 2022 come "scostamento atteso dei costi variabili di cui all'art. 7 bis del MTR-COV", (costi relativi all'emergenza da COVID-19 sostenuti dal Gestore ) non deve essere posto a carico della tariffa 2022 in quanto finanziato dal cd. "fondone Tari" e portato a bilancio 2022 mediante FPV – giusta obbligazione giuridica n. 2021/117

**VISTE** altresì le tariffe, per l'anno 2022, allegate al presente atto, predisposte sulla base del Pef 2022- 2025, anno 2022, dal gestore del servizio Marche Multiservizi;

**RITENUTO OPPORTUNO** confermare la riduzione di € 0,02/ kg. nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti secondo quanto previsto dall'art. 26, commi 1,2 e 3, del vigente Regolamento TARI.

**VISTA** la propria precedente deliberazione n.40 del 29-06-2021 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI anno 2021 ;

**VISTA**, altresì, la propria precedente deliberazione n.41 del 29-06-2021 con la quale è stato approvato il PEF e le tariffe 2021, le riduzioni COVID per le utenze non domestiche (UND) nonché le scadenze di pagamento per l'anno 2021;

**TENUTO CONTO CHE** questo Ente con delibera di C.C. n. 16 del 24/02/2022 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 con previsione, nella parte riguardante la TARI, dell'importo di € 3.172.138,00;

**RITENUTO OPPORTUNO** provvedere a determinare in questa sede, limitatamente all'anno 2022, il numero delle rate, le scadenze di versamento nel modo che segue:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - 1° rata/rata unica | al 31/07/2022 |
| - 2° rata            | al 30/09/2022 |
| - 3° rata            | al 30/11/2022 |

**DATO ATTO che**

- il Comune ha affidato a Marche Multiservizi S.p.A. la Concessione per la durata di 30 anni a decorrere dal 2002 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel proprio territorio comunale, come regolato dal Contratto di "Servizio Igiene Urbana a Tariffa" del 12.07.2002 Rep. 2997 e suo successivo rinnovo avvenuto con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 30.11.2013;

- la gestione dell'accertamento e della riscossione del Tributo TARI è di competenza comunale, salvo che il Comune sulla base delle previsioni di cui al comma 691 della Legge 147/2013 la affidi, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- il comma 691 della L. n. 147/2013 stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

**RITENUTO** di demandare alla Giunta Municipale l'affidamento, anche per l'anno 2022, alla Società Marche Multiservizi S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 691, della

Legge 27/12/2013, n. 147, in quanto soggetto che alla data del 31.12.2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di Urbino, della gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze fissate dal Comune nel modo sopra precisato;

VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", in particolare l'art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico", che modifica il c. 652 dell'art. 1, L. 147/2013 come di seguito riportato:

"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

VISTA la risoluzione n. 5/E del 2021, dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento - tramite i modelli F24 e F24 EP - del TEFA, il

tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, come segue :

- **TEFA** - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- **TEFN** - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - **interessi**;
- **TEFZ** - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - **sanzioni**.

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 :

- **COMMA 15.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

- **COMMA 15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- **COMMA 15-ter.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**VISTO** l'art.3 comma 5-quinquies della LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* con il quale viene stabilito che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”* ;

**VISTO** l'art.3 comma 5-sexiesdecies della LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, con la quale viene stabilito che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022* ;

**DATO ATTO** che, per l'anno 2022, in virtù di quanto stabilito dal suddetto comma 5-sexiesdecies, ci sarà tempo fino al 31 maggio 2022 per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

ACQUISITO il parere favorevole dell' organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi dell' art. 239, c. 1 lett. b) n. 2) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** che compete ad ARERA l'approvazione definitiva delle entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti, e che pertanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione ARERA, l'importo determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, fatti salvi l'aggiornamento biennale o un'eventuale revisione infra periodo, e quindi assumono piena ed immediata efficacia fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;
3. **Di approvare** il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Urbino elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 composto da :
  - Delibera Assemblea ATA n. 9 del 13/05/2022 “Approvazione proposta di predisposizione del PEF 2022-2025 in applicazione del MTR-2 ARERA”
  - Allegato 1 alla delibera: “Criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC –dettaglio comunale”;
  - Allegato 2 alla delibera: “Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale”;
  - Allegato 3 alla delibera: “Relazione di accompagnamento”. La relazione contiene i dati specifici di pertinenza di ogni Comune;
  - MTR TOOL ARERA-URBINO-Prospetto PEF 2022-2025
  - All\_PEF 22 MMS EVIDENZA COSTI COVID 20

- Allegato A1-Relazione del Comune
- Allegato A2-Relazione del Gestore

per l'importo, per l'anno 2022, di € 3.235.596,00, al netto del contributo statale MIUR, così suddiviso:

	PEF 2022
COSTI FISSI	1.452.804,00
COSTI VARIABILI	1.782.792,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.235.596,00</b>

4. Di dare atto che il PEF sarà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
5. Di approvare le Tariffe TARI 2022, come da prospetto allegato;
6. Di dare atto che le tariffe poste a carico dell'utenza sono al netto dell'importo di €. 28.855,00 indicato nel PEF 2022 come "scostamento atteso dei costi variabili di cui all'art. 7 bis del MTR-COV", (costi relativi all'emergenza da COVID-19 sostenuti dal Gestore) che non deve essere posto a carico della tariffa 2022 in quanto finanziato dal cd. "fondone Tari" e portato a bilancio 2022 mediante FPV – giusta obbligazione giuridica n. 2021/117
7. Di stabilire, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2022, in considerazione dell'emergenza COVID-19, le seguenti scadenze di versamento della TARI :

1° rata/rata unica	al 31/07/2022
2° rata	al 30/09/2022
3° rata	al 30/11/2022

8. **Di precisare** che si provvederà ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2022, a seguito dell'approvazione del PEF 2022-2025 per la somma, per l'anno 2022, di €3.235.596,00 avendo già provveduto l'Amministrazione comunale all'approvazione del bilancio 2022-2024, con previsione, nella parte riguardante la TARI, dell'importo di € 3.172.138,00, così come previsto dall' art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 convertito dalla L. n. 69/2021;
9. **Di confermare**, anche per l'anno 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art.23 del vigente Regolamento TARI la riduzione di € 0,03/Kg. nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso il centro di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi metallici;
10. **Di confermare**, altresì, la riduzione di € 0,02/ kg. nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti secondo quanto previsto dall'art. 26, commi 1,2 e 3, del vigente Regolamento TARI;
11. **Di demandare** alla Giunta Municipale l'affidamento, anche per l'anno 2022, alla Società Marche Multiservizi S.p.A., ai sensi dall'art. 1, comma 691, della legge 27/12/2013, n. 147, in quanto soggetto che alla data del 31/12/2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Urbino, della gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze fissate dal Comune con la presente deliberazione;
12. **Di precisare** che, al fine di regolazizzare contabilmente la partita relativa ai costi relativi all'emergenza da COVID-19 indicato nel PEF 2022 come "scostamento atteso dei costi variabili di cui all'art. 7 bis del MTR-COV" per la somma di €. 28.855,00 si provvederà ad assumere apposito impegno di spesa sull'obbligazione giuridica n. 2021/117;
13. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'ATA e al gestore Marche Multiservizi per il seguito di competenza;
14. **Di pubblicare** il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2022; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

15. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:  
Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,  
in data 20-05-2022, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:  
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 20-05-2022, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Astenuto
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Astenuto
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Astenuto
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA		LONDEI LUCA	
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 8  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 3

**DELIBERA**

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:


GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Astenuto
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Astenuto
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Astenuto
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA		LONDEI LUCA	
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 8  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 3

Dà atto che il presente provvedimento **non può essere dichiarato immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
SIROTTI MASSIMILIANO



Il Segretario  
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 17 7 010, 2022

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO